



Allegato n.7

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE ELETTORALE

Approvato con delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 17/04/2024

COMPOSIZIONE (OM215/1991 come mod. dall'OM293/1996 e OM 277/1998 Titolo III – da Art.24 a 46)

La Commissione Elettorale è composta da cinque membri nominati dal direttore didattico o preside non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni:

1. Due docenti, di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o Istituto;
2. Due genitori, degli alunni iscritti nel circolo stesso o Istituto;
3. Un rappresentante del personale A.T.A, di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o Istituto.

Al dirigente spetta il compito della comunicazione d'insediamento, dell'indicazione del locale ove la stessa opererà e della trasmissione a quest'ultima di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La commissione resta in carica per un biennio.

Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministero della pubblica istruzione con propria ordinanza.

COMPITI

La Commissione Elettorale ha una funzione ordinatoria dell'intera procedura ed è chiamata a dirimere tutte le controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali. La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e resta in carica.

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Nella prima seduta elegge il Presidente a maggioranza che nomina il Segretario;
2. Acquisisce dalla segreteria scolastica l'elenco generale degli elettori;
3. Riceve le liste elettorali dalla segreteria entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;
4. Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità ai sensi della normativa elettorale;
5. Sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue: elenco dei docenti, elenco dei genitori ed elenco del personale A.T.A.
6. Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste;
7. Deposita gli elenchi presso la segreteria non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Nel medesimo giorno gli elenchi vengono affissi all'albo della scuola;
8. Predisporre la modalità di votazione e l'eventuale "modello" della scheda elettorale

OPERAZIONI ELETTORALI

1. Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, uno dei quali funge da segretario;
2. Distribuisce l'eventuale materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
3. Predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
4. Risolve eventuali controversie che possono insorgere durante le operazioni elettorali;
5. Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati per voto di lista e voto di preferenza;
2. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti seguendo il Metodo D'Hondt.
3. Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati;
4. Comunica i risultati al Dirigente Scolastico, curando l'affissione per 5 giorni all'albo della scuola dei risultati elettorali. La proclamazione degli eletti deve avvenire da parte della scuola non oltre le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

RICORSI

Alla presentazione delle liste: avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

Alla proclamazione degli eletti: i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto